## N. R.G. 1436/2012



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

(copia conforme all'originale cartaceo sottoscritto dal giudice)

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FABRIZIO SCARZELLA ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 1436/2012 promossa da:	
(C.F.), con il patrocinio	dell'avv.
	MILANO presso il difensore avv.
	RICORRENTE
contro	
MIUR (C.F.), con il patrocinio dell'avv.	e dell'avv., elettivamente
	ANO presso il disensore avv.
	RESISTENTE
(C.F. ) rappresentato e difeso	dall'avv. e dell'avv.
elettivamente domiciliato in	O presso il difensore avv.
(C.F.) rappresentato e difeso	dall'avy.
elettivamente domiciliato in	MILANO presso il difensore avv.

#### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.



# CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame appare infondato.

In via preliminare di merito va innanzitutto rilevato che non sono in contestazione i punteggi (e le relative posizioni) assegnati dalla resistente alle parti in causa nelle graduatorie provinciali definitive ad esaurimento per la classe concorsuale A018, sia per il biennio 2009/2011 che per il triennio 2011-2014, così come non sono in discussione, fra le parti, la pendenza, nel 2011, nelle more della pronuncia n. 41 della Corte Costituzionale, di un ricorso collettivo al Tar Lazio avente ad oggetto il cd inserimento "a pettine" nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2011 sulla base di quanto previsto dall'art. 1 comma 4 ter L. n. 167/2009, inserimento disposto dal Tar Lazio attraverso la nomina di un commissario ad acta nelle cui more interveniva però la citata pronuncia di incostituzionalità che riteneva irragionevole la diversa modalità di inserimento del singolo docente nelle graduatorie provinciali a seconda del momento della presentazione della relativa domanda.

Oggetto della presente controversia è quindi l'interpretazione e la legittimità giuridica della circolare ministeriale n. 73 del 10.8.2011 con cui Miur prevedeva, alla lettera C), la possibilità per il singolo insegnante, in via eccezionale, di rinunciare alla nomina sulla dotazione per l'anno scolastico 2010/2011 rimanendo in posizione utile per il conseguimento della nomina per il medesimo posto o classe di concorso in relazione alla dotazione organica per l'anno scolastico 2011/2012. La tesi processuale sostenuta sul punto dal ricorrente, ancorchè sicuramente suggestiva, non pare fondata nel merito concordandosi a tal fine con quanto sostenuto dalle resistenti in merito al generale e indiscriminato riconoscimento della predetta facoltà a tutte le categorie di docenti e non solo a quelli inseriti nelle cd. graduatorie a "pettine". Quanto esposto trova diretta conferma testuale nel mancato espresso riferimento, nella circolare in oggetto, alla categoria dei docenti già inseriti "a pettine" nelle graduatorie ad esaurimento e al relativo contenzioso pendente nanti il giudice amministrativo e nell'esplicito



riferimento della medesima circolare alle previste immissioni in ruolo nel 2011attraverso due diverse graduatorie, quella relativa all'anno scolastico 2010/2011 e quella relativa all'anno scolastico 2010/2011, circostanza quest'ultima sicuramente definibile come "eccezionale", trattandosi di evento isolato e straordinario. Appare pertanto del tutto conforme alla prevista straordinaria immissione in ruolo dei docenti attraverso l'utilizzo di due diverse graduatorie la riconosciuta eccezionale facoltà, per i singoli docenti eventualmente beneficiari di uno dei posti disponibili su entrambe le di optare per uno o per l'altro posto previa rinuncia, nel caso di conseguimento di nomina per l'anno scolastico 2011/2012, alla rinuncia della relativa nomina per l'anno precedente. Non pare sul punto dirimente né quanto previsto dal modello di opzione stabilito dall'ufficio XVII- A.T. per la provincia di Milano, non trattandosi pacificamente di fonte normativa, né l'eventuale denegato implicito ed esclusivo riferimento della medesima circolare ai soli docenti inseriti nelle cd. graduatorie a "pettine" visto che l'eccezionalità della situazione dovuta a tale ultima procedura giustificava comunque il riconoscimento di una eccezionale facoltà di opzione in capo a tutte le categorie di docenti interessati dalla predetta immissione in ruolo stante l'incertezza normativa e giudiziaria dell'inserimento "a pettine" e il suo conseguente immediato riflesso giuridico verso tutti i docenti coinvolti nella immissione in ruolo per cui è causa. Appare poi del tutto giustificato e meritevole di tutela l'interesse giuridico della alla scelta effettuata, così come indicato nella relativa memoria difensiva a pagina 6 e ss- da intendersi qui integralmente riportataavuto particolare riguardo al possibile riconoscimento giudiziario nei confronti di del punteggio relativo al servizio militare svolto, questione questa ancora "sub iudice" al momento della scelta operata dalla resistente.

La circolare impugnata appare pertanto legittima, efficace e conforme a legge.

Quanto fin qui esposto pare assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti e comporta l'integrale rigetto del ricorso e delle restanti domande,



a competenze professionali integralmente compensate tra le parti stante la complessità della materia trattata.

## P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta il ricorso e le restanti domande;

competenze professionali integralmente compensate tra le parti.

Milano, 22/01/2013

Il Giudice dott. FABRIZIO SCARZELLA

